

## BibLus-net

Newsletter 628 del 5 settembre 2019

*In questo numero:*



Fisco

[E' possibile accedere alle detrazioni fiscali anche senza una CILA?](#)



Opere edili

[Altezza massima nuovi edifici, i chiarimenti del Tar sui limiti del dm 1444/68](#)




Titoli edilizi

[Pergotenda ed edilizia libera](#)



Fisco

[Si può usufruire dell'agevolazione prima casa per edifici collabenti?](#)



Lavori pubblici

[Piccoli Comuni: dal MIT 7,5 milioni previsti dallo Sblocca cantieri](#)



Sicurezza

[Scoppio di bombole e serbatoi gas: le linee guida dei Vigili del Fuoco](#)



Titoli edilizi

[Quando è necessario il permesso di costruire per camper e roulotte?](#)




Lavori pubblici

[Ambienti scolastici innovativi: in arrivo 20 milioni di euro](#)



Fisco

[Sismabonus anche in caso di contratto di permuta?](#)



Tecnologie

[Nuovo iOS 13 e nuovo iPhone 11](#)



Rinnovabili  
Domande decreto FER 1: i chiarimenti del SNPA



Sicurezza  
Rimozione tubazioni in cemento amianto, come operare in sicurezza



Opere edili  
In vigore il nuovo Regolamento sulle prestazioni lucernari e botole



Sicurezza  
Interventi antisismici scuole: prorogato al 31 marzo il termine aggiudicazione lavori



Sicurezza  
UNI ascensori: pubblicata la UNI EN 81-28:2019 sulla sicurezza e teleallarmi



Sicurezza  
In vigore la UNI EN 15269-1:2019: prove di resistenza al fuoco di porte e finestre



## E' possibile accedere alle detrazioni fiscali anche senza una CILA?



Le Entrate chiariscono che si può accedere alle detrazioni fiscali anche senza una CILA, qualora gli interventi da effettuare ricadano in edilizia libera

Con la risposta all'interpello n. 287/2019, l'Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti in merito al **rapporto tra detrazioni fiscali e titoli edilizi**.

### Il quesito

L'istante riferisce di aver effettuato dei lavori di **ristrutturazione edilizia** per la realizzazione ed il miglioramento dei servizi igienici e che, prima di iniziare i predetti lavori, si è rivolta all'ufficio comunale di competenza per avere indicazioni sulle procedure da seguire.

Il Comune ha risposto che non era necessaria effettuare alcuna comunicazione, poiché tali lavori sono compresi tra quelli di "**edilizia libera**".

Ciò posto, l'istante che intende fruire della detrazione di cui all'*art. 16-bis del TUIR*, si è rivolto al proprio commercialista il quale sostiene, invece, che per i predetti lavori sia **necessario presentare la CILA** (comunicazione inizio dei lavori asseverata da un tecnico).



# Altezza massima nuovi edifici, i chiarimenti del Tar sui limiti del dm 1444/68



L'altezza massima dei nuovi edifici non può superare quella degli edifici preesistenti e circostanti: ma quali sono gli edifici da considerare circostanti?

Ai sensi dell'art. 8 del *dm 1444/68* per effettuare una sopraelevazione bisogna tenere conto dell'altezza massima degli edifici preesistenti e circostanti; ma quale edificio deve considerarsi "circostante" rispetto a quello nuovo in via di costruzione?

I chiarimenti arrivano dal Tar Calabria con la **sentenza n. 387/2019** che riguarda, appunto, l'annosa questione dell'altezza massima consentita nella realizzazione di nuovi edifici.

## Il caso

Il caso in esame riguarda il ricorso presentato da un privato contro il Comune per l'annullamento del provvedimento con cui il Responsabile dell'Ufficio Tecnico aveva negato il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione dei lavori di ampliamento, sopraelevazione e copertura a falde da realizzarsi sul fabbricato di sua proprietà.

In particolare, l'amministrazione comunale ha espresso il parere sfavorevole:

*visto l'articolo 8 del dm 1444/68, riguardante i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza relativamente alla zona omogenea B in cui ricade il fabbricato.*

Dal canto suo il ricorrente contesta la rilevata incompatibilità del progetto con i limiti di altezza previsti dall'art. 8 del *dm 1444/1968* sostenendo, invece, che il Comune avrebbe erroneamente preso a riferimento l'altezza degli edifici in aderenza mentre nella più ampia area di prossimità sarebbero presenti fabbricati la cui altezza è superiore a quella del progetto respinto dagli uffici comunali.

Nel dettaglio, la parte ricorrente sostiene che le opere oggetto del permesso di costruire:

***non superano i limiti di altezza previsti dall'articolo 8 del dm1444 in quanto il parametro di riferimento non deve essere individuato nell'altezza degli edifici confinanti (nel caso di specie, inferiore a quella del fabbricato di che trattasi) bensì nell'altezza degli edifici presenti nello stesso quartiere che, invece, nel caso di specie, hanno un'altezza superiore attribuendo, pertanto, al ricorrente il diritto di sopraelevare fino a raggiungere l'altezza di tali edifici.***

## Art. 8 del dm 1444/68 – Limiti di altezza degli edifici

Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite dall'art. 8 del *dm 1444/68* che dispone:

- per le **zone A**, per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico
- per le **zone B** dispone che l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'**altezza degli edifici preesistenti e circostanti**, con l'eccezione di edifici che formino oggetto di



I proprietari di un immobile propongono ricorso contro il provvedimento del Responsabile del Procedimento del Servizio Antiabusivismo del Comune col quale è stata negata la richiesta di accertamento di conformità urbanistica/compatibilità paesaggistica e con la quale si faceva anche ingiunzione di demolizione delle opere edili non in regola.

Il suddetto provvedimento sfavorevole ha evidenziando la non assentibilità di varie opere, tra cui l'installazione di **tende parasole** poiché poste "su un immobile oggetto di abusi edilizi plurimi, pertanto lo stesso nella sua interessa non legittimato dal punto di vista Urbanistico-Edilizio, quindi intervento non assentibile".

## La decisione del Tar

Il Tar ricorda quanto recentemente affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2206/2019:

*“una “pergotenda” è un’opera che, secondo il condivisibile orientamento di questa Sezione, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, non necessita di titolo abilitativo in considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione (Cons. Stato, Sez. VI, 9/7/2018, n. 4777; 25/1/2017, n. 306; 27/4/2016, n. 1619).*

Infatti, ai sensi degli articoli 3 e 10 del *dpr n. 380/2001*, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”; mentre una **struttura leggera** (nella fattispecie esaminata in alluminio anodizzato) destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche.

L’opera principale non è, infatti, l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.

Quest’ultima, poi, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in **materiale plastico** e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il **carattere retrattile della tenda**, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.

## Il glossario delle opere in edilizia libera

La conclusione del Tar trova supporto anche nell’allegato al *dm 2 marzo 2018* avente ad oggetto il:

*glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222*

il quale include (al n. 50) le pergotende tra gli interventi realizzabili in regime di “edilizia libera”.

*Scopri Praticus-TA, il software per i titoli abilitativi edilizia*

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)





## Si può usufruire dell'agevolazione prima casa per edifici collabenti?



No all'agevolazione prima casa per l'acquisto di un immobile collabente; sì per le pertinenze acquistate successivamente all'abitazione agevolata

L'Agenzia delle Entrate ha risposto (interpelli n. 357/2019 e n. 362/2019) alle domande di 2 contribuenti circa la possibilità di applicare l'aliquota del 2% (ossia la cosiddetta "agevolazione prima casa") rispettivamente a:

- un immobile collabente (nel caso specifico un trullo)
- un magazzino acquistato successivamente all'abitazione agevolata.

### Risposta n. 357/2019

Il primo quesito posto all'Agenzia delle Entrate è il seguente:

*L'acquisto di immobili collabenti, come ad esempio dei trulli diroccati, può accedere all'agevolazione prima casa?*

L'istante ha chiarito di voler acquistare un immobile collabente (ossia 4 trulli diroccati con annesso pollaio e deposito) **appartenente alla categoria catastale F/2 (riferita ai fabbricati totalmente o parzialmente inagibili, i cosiddetti "immobili collabenti")**, per ristrutturarlo ed adibirlo ad abitazione principale entro 18 mesi dall'acquisto.

L'Agenzia ha ricordato che accedono al beneficio fiscale (aliquota agevolata del 2%) esclusivamente le unità immobiliari che sulla base di criteri oggettivi, risultino:

- immobili censiti nel Catasto dei fabbricati nella categoria catastale A, escluso A/10 e ad eccezione di A/1, A/8 e A/9
- situati nel Comune dove l'acquirente stabilisce, entro 18 mesi, la propria residenza.

Il trasferimento può riguardare un fabbricato concepito per uso abitativo ma in fase di costruzione al momento dell'acquisto.

L'orientamento della giurisprudenza prevede che l'agevolazione riguarda anche i fabbricati in corso di costruzione (categoria catastale F/3) destinati ad abitazione, ossia strutturalmente concepiti per uso abitativo anche nell'ipotesi, quindi, dell'acquisto di un immobile, al momento assoggettato ad uso diverso da quello abitativo, allo scopo di farne, da parte dell'acquirente, la propria abitazione.

Tuttavia, secondo l'Agenzia **l'immobile collabente non può essere equiparato a un immobile in corso di costruzione:**

*le condizioni reali di tali immobili non permettono l'iscrizione in altre categorie catastali e si tratta, comunque, di una classificazione durevole del bene immobile,*







Nella casistica degli incidenti domestici e non (fiere, mercati, ecc.) assume particolare rilevanza, per l'elevato numero e la gravità delle conseguenze, lo **scoppio dei contenitori portatili di GPL**.

Le notizie di cronaca portano frequentemente all'attenzione casi di scoppio di serbatoi di GPL associati a gravi danni alle persone ed agli edifici.

Il documento si pone come obiettivo quello di fornire al personale operativo del Vigili del Fuoco ed ai tecnici del settore un utile riferimento sulle cause di **incidenti coinvolgenti bombole e serbatoi**, anche attraverso un'analisi dei segni lasciati sui contenitori, questo al fine di determinare le cause di scoppio o esplosione.

## Le linee guida dei Vigili del Fuoco

Le linee guida si propongono di riportare un panorama il più possibile esaustivo circa le conoscenze nel campo degli incidenti riguardanti recipienti portatili di GPL e delle bombole in generale, ed allo stesso tempo vuole evidenziare il grave fenomeno dei **riempimenti abusivi di serbatoi per GPL**, fenomeno estremamente diffuso che può portare a gravissime conseguenze per chi lo mette in atto e le persone circostanti.

Viene innanzitutto chiarito che la gran parte delle statistiche e della ricerca delle cause si sofferma sui **motivi esterni**, cioè sulle cause che provengono dall'ambiente di installazione, tralasciando il comportamento meccanico del recipiente o dell'impianto.

Va posta particolare attenzione sulle condizioni di una bombola per ricostruire fenomeni assai preoccupanti che si possono verificare, come i cedimenti del contenitore per eccesso di riempimento.

A scopo informativo, si rende noto che un'analisi tecnica nell'ambito di una ricerca delle cause dello scoppio, viene effettuata attraverso un'indagine macrofrattografica sulle superfici della frattura, evidenziando gli aspetti diagnostici della morfologia ed individuando il probabile punto di innesco della lesione.

Gli esami metallografici condotti consentono di ricostruire i tipi e le caratteristiche degli acciai utilizzati nella realizzazione di bombole e serbatoi, in particolare della tecnica di saldatura e di valutare gli aspetti di corrosione in alcune parti critiche.

Il confronto con i dati sui materiali e sulle tecniche realizzative definite dalle Norme permette di trarre conclusioni sulla corretta realizzazione del reperto analizzato e far scaturire osservazioni sulle cause della **sovrappressione interna** che hanno portato all'apertura del mantello della bombola e di conseguenza al rilascio nell'ambiente del suo contenuto.

## Cause più comuni degli incidenti


Gran parte degli incidenti è riconducibile alla disattenzione, superficialità ed all'omissione nell'uso dei recipienti e nella loro manutenzione; un'altra fonte di cause è quella derivante dalle installazioni non conformi alle norme per ciò che riguarda gli apparecchi utilizzatori, i sistemi di ventilazione e di scarico.

Le categorie di incidenti si possono accorpate nel seguente modo:

- dispersione di gas (volontaria o non)
- combustione incontrollata in un apparecchio di utilizzo del gas
- cattiva combustione in un apparecchio di utilizzo del gas, compresa quella dovuta ad insufficiente aerazione
- inadeguata evacuazione dei prodotti della combustione aumento interno della pressione.

*Prova gratis AntiFuocus, il software per la prevenzione incendi*

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Quando è necessario il permesso di costruire per camper e roulotte?



La Cassazione ribadisce che la collocazione di una “casa mobile” con una stabile destinazione abitativa necessita di permesso di costruire

Con la **sentenza n. 36481/2019** la Cassazione chiarisce quando serve il permesso di costruire per l’installazione di camper e roulette, o di una casa mobile.

In particolare, vengono distinti due casi:

- serve sempre il permesso di costruire se le “case mobili” hanno una **destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative**
- **non è necessario il permesso di costruire** nel caso di collocazione all’interno di una struttura ricettiva all’aperto, temporaneo ancoraggio al suolo, conformità alla normativa regionale di settore, destinazione alla sosta ed al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, solamente dedicati a turisti.

### I fatti in breve

La proprietaria di un terreno ha posizionato sul suolo un **prefabbricato modulare di 42 m<sup>2</sup>**, in parte poggiato su carrello, in parte su pali telescopici, articolato in:

- **due unità abitative arredate**, con ingressi distinti, dotati di cucine, bagni e camere da letto
- **una terrazza esterna** con parapetti in metalli a protezione e un’area pavimentata con mattoni autobloccanti.

Il Tribunale di Agrigento prima e la Corte di Appello di Palermo poi, condannano la proprietaria poiché: “ometteva di fornire il prescritto preavviso allo sportello unico per l’edilizia”.

Avverso tali sentenze l’imputata propone ricorso per Cassazione, specificando che:

*le opere realizzate, per un verso, sono di dimensioni ridotte e di tipo provvisorio e, quindi, non comporterebbero una modificazione significativa del territorio, e, per altro verso, sono funzionali a soddisfare bisogni primari.*

Inoltre, aggiunge che:

*la casa mobile non sarebbe stata destinata ad uso abitativo, ma solo a deposito o magazzino, in quanto non dotata di corrente elettrica e gas, né di sistema fognario ed allaccio idrico e provvista di ruote e gancio da traino, elementi che attesterebbero inequivocabilmente l’uso temporaneo della costruzione.*



Il 12 agosto 2019 il *Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca* ha firmato il *decreto* che prevede un nuovo finanziamento, 20 milioni di euro, destinato alle scuole statali di ogni ordine e grado per la realizzazione di **ambienti scolastici innovativi**.

Il provvedimento intende finanziare la progettazione e la creazione di **nuovi ambienti di apprendimento**, con l'allestimento e la trasformazione di uno o più spazi interni alla scuola arredati con dispositivi per didattiche innovative, capaci di integrare nella didattica l'utilizzo delle tecnologie all'avanguardia.

Come ha anticipato dal Ministro:

*con questa misura si darà un forte impulso per diffondere nella scuola un nuovo modo di concepire l'aula, attrezzandola con arredi e dispositivi che favoriscano metodologie didattiche innovative.*

Di seguito l'elenco completo del numero di scuole aventi diritto alle risorse, Regione per Regione:

<b>Regione</b>	<b>Numero scuole</b>
Abruzzo	18
Basilicata	17
Calabria	27
Campania	120
Emilia Romagna	62
Emilia Romagna	19
Lazio	104
Liguria	24
Lombardia	120
Marche	44
Molise	7
Piemonte	64
Puglia	94
Sardegna	14
Sicilia	104
Toscana	67
Umbria	21
Veneto	80
<b>Totale</b>	<b>1006</b>

Da notare le Regioni con il maggior numero di scuole beneficiarie: la **Campania e la Lombardia con 120 scuole**, a seguire la Sicilia e il Lazio con 104 istituti e per ultima il Molise con 7 scuole.

Lo stanziamento fa seguito ad un primo bando di 22 milioni del 27 novembre 2018; esso si è reso necessario a seguito delle numerose richieste di finanziamento pervenute al Miur e che non era riuscito a soddisfare. In questo modo altri 1.000 istituti potranno dotarsi di ambienti laboratoriali con tecnologie innovative per l'utilizzo della realtà virtuale, della robotica educativa, del pensiero computazionale, della stampa 3d.

## **Il bando per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi**

### **I requisiti**

Le proposte progettuali hanno ad oggetto la realizzazione, l'allestimento e la trasformazione di uno o più spazi interni alla scuola; tali spazi fisici devono coprire una superficie disponibile e dedicata di almeno 50 m<sup>2</sup>.

Inoltre, i nuovi ambienti dovranno avere:

- ottimi requisiti acustici
- un'illuminazione naturale e artificiale corrette e confortevoli
- colori e forme che stimolino l'apprendimento e tecnologie connesse a Internet.

Gli ambienti e gli arredi dovranno essere flessibili e adattabili alle diverse esigenze e metodologie didattiche innovative, con banchi/tavoli componibili e configurabili in varie forme e sedie mobili, anche attrezzate con piani di lavoro, con altezze adatte alle diverse età degli studenti e posture funzionali.

## Spese ammissibili

Le spese che possono essere considerate ammissibili sono quelle relative a:

- acquisti di beni, compresi gli arredi innovativi, e **attrezzature digitali** per gli ambienti di apprendimento (minimo 80% del contributo concesso)
- piccoli lavori edilizi funzionali alla realizzazione degli spazi fisici degli ambienti di apprendimento e spese per l'allestimento di dispositivi di sicurezza o per l'assicurazione sulle strumentazioni nel primo anno dalla fornitura: nella misura massima del 15% del contributo concesso
- spese generali, tecniche e di progettazione: nella misura massima del 5% del contributo concesso.

In particolare, le attrezzature digitali possono ricomprendere una o più delle seguenti tipologie:

- **dispositivi hardware e software per la realtà virtuale e aumentata** (visori, fotocamere 3d e relativi accessori, altri strumenti e contenuti per la didattica immersiva)
- dispositivi hardware e software per la didattica collaborativa e il cloud (monitor interattivi e accessori, software di condivisione e controllo, anche con l'utilizzo del BYOD, etc.)
- piccoli dispositivi e accessori per il making (stampanti 3d, penne e scanner 3d, kit e materiali per l'elettronica educativa, etc.)
- dispositivi per la robotica educativa e coding (robot educativi adatti al grado di scuola, kit completi e relativi accessori, controller e software di programmazione robotica, droni)
- dispositivi e materiali per le attività creative e STEAM (kit per tinkering, software per attività di didattica di gaming e gamification, vernici conduttive, attrezzature per fotografia e videomaking, etc.)


## Criteri di aggiudicazione

La Commissione giudicatrice del Miur ha valutato le proposte progettuali sulla base di alcuni criteri di aggiudicazione, quali:

- qualità della proposta progettuale complessiva, in termini di chiarezza degli obiettivi, coerenza con le finalità del bando
- ampiezza e rispondenza degli spazi dell'ambiente di apprendimento alle caratteristiche del bando
- completezza e rispondenza delle attrezzature alle caratteristiche del bando
- completezza e rispondenza degli arredi innovativi dell'ambiente di apprendimento alle caratteristiche del bando
- coinvolgimento di soggetti pubblici e/o privati e significatività delle collaborazioni
- presenza di eventuali quote di cofinanziamento per la realizzazione del progetto.

*Prova gratis Edificius, il software per la progettazione architettonica BIM*





## Sismabonus anche in caso di contratto di permuta?



I chiarimenti delle Entrate: ok al sismabonus anche per l'acquisto di un'unità immobiliare da un'impresa di costruzione tramite contratto di permuta

La detrazione prevista per l'acquisto di case antisismiche dalle imprese, il cosiddetto **sismabonus**, spetta anche se l'unità immobiliare è acquistata mediante un contratto di permuta; esclusa, invece, la possibilità che il contribuente possa acquisire i crediti di imposta corrispondenti alle detrazioni di altri familiari, anche se in linea diretta.

Questi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'**interpello n. 354/2019**.

Ricordiamo che l'agevolazione riguarda gli acquirenti di immobili ubicati in edifici che sono stati interamente demoliti e ricostruiti dalle imprese nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, in base alla quale possono fruire della detrazione fiscale del 75% o 85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare.

### Quesito

Il proprietario di un immobile, in comproprietà con i propri familiari, ha ceduto in permuta ad un'impresa edile l'immobile per ottenere in cambio, dopo la demolizione e la ricostruzione, due nuove abitazioni.

Al riguardo chiede:

- se la detrazione di cui all'articolo 16, comma 1- septies, del *dl n. 63 del 4 giugno 2013* possa essere fruita anche nell'ipotesi di acquisizione dell'unità immobiliare da un'impresa di costruzione **tramite un contratto di permuta**
- se, in caso positivo, possa **acquistare il credito d'imposta della madre**, titolare di pensione minima, alla quale una delle sue sorelle, disoccupata, cederebbe, al tempo stesso, la propria quota di credito.

### Risposta AE

Riguardo al primo quesito, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il **contratto di permuta dà diritto alla detrazione** legata al sismabonus in base all'analogia tra le due discipline: la permuta e la vendita.

In particolare, ai sensi dell'art. 1552 del Codice civile, la **permuta** è definita come il:

*contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro.*

Il Fisco, inoltre, nella risoluzione n. 320/2007 aveva già assimilato (anche se per altre circostanze) la disciplina della permuta con quella della vendita, comunque rimarcando la differenza tra i due contratti:



Secondo i rumors, il nuovo prodotto Apple dovrebbe uscire declinato in **tre modelli**:


- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 R.

Tali modelli saranno i primi a supportare il nuovo **iOS 13** e probabilmente alcuni di essi avranno per la prima volta anche una **tripla fotocamera** sul retro, di cui una avrebbe un obiettivo grandangolare.

Tuttavia, gli esperti del settore non si aspettano grandi novità dalla presentazione di quest'anno; solo nel 2020 i nuovi smartphone dell'azienda dovrebbero utilizzare le più interessanti funzionalità legate al **5G**.

L'appuntamento del 10 settembre sarà, quindi, probabilmente dedicato ai servizi che la società sta per lanciare:

- Apple Arcade (videogiochi)
- Apple tv+ (streaming).



## Il nuovo iOS 13

Come da tradizione, in concomitanza con la presentazione dei nuovi prodotti Apple, sarà presentato ufficialmente il nuovo aggiornamento iOS (il 13), già pubblicizzato in anteprima sul sito dell'azienda.

Apple ha rilasciato un elenco completo per tutti i dispositivi attuali che saranno idonei per l'aggiornamento di iOS 13, si tratta di:

- iPhone XS, iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8, iPhone 8 Plus
- iPhone 7, iPhone 7 Plus
- iPhone 6s, iPhone 6s Plus
- iPhone SE
- iPod Touch (7a generazione).

Tra le **novità** del nuovo iOS 13 ci sono:

- **nuova modalità oscura:** attivabile automaticamente e sviluppata per affaticare di meno gli occhi durante la visione notturna
- maggior possibilità di **modificare e ritoccare le foto**, trasformandole in immagine HD in bianco e nero, cambiandone la luminosità, inserendo filtri
- nuovo pannello foto, con scatti raggruppati intelligentemente per giorno, mese e anno
- **montaggio video evoluto:** viene estesa ai video la possibilità di inserire filtri, di ritoccare i frame in maniera facile veloce, di ruotarli, ritagliarli ed ottimizzarli
- potenziamenti in materia di protezione della privacy e della sicurezza
- nuove personalizzazioni delle Memoji
- condivisione audio con gli AirPods: sarà possibile abbinare due paia di AirPods allo stesso iPhone e poter ascoltare una canzone o goderti un film insieme ad un'altra persona
- nuovi promemoria: sarà ancora più facile annotare le cose da ricordare, grazie agli elenchi smart, alle nuove capacità di Siri e altre utili novità
- nuova Dashboard di CarPlay, con una visuale semplice e comoda su tutto quel che serve mentre si è al volante
- sblocco più veloce: iOS 13 è ancora più veloce di iOS 12. Per esempio, Face ID sblocca il telefono fino al 30% più in fretta

Scopri AlrBIM il software per il Rendering con Intelligenza Artificiale integrato al BIM

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Domande decreto FER 1: i chiarimenti del SNPA



Il Sistema Nazionale per la Protezione Ambiente ha pubblicato alcuni chiarimenti relativi alle istanze per gli incentivi sulle rinnovabili

Con la recente pubblicazione del *decreto Rinnovabili o decreto FER 1* è stata incentivata la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili. Al riguardo il Sistema Nazionale per la Protezione Ambiente (SNPA) ha pubblicato degli **utili chiarimenti relativi alle istanze**.

### I chiarimenti del SNPA

In relazione al dm 4 luglio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186/2019, ed alle competenze in esso attribuite al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), viene chiarito che le richieste:

1. dovranno essere **firmate digitalmente** dal responsabile legale del concessionario e dovranno essere **inviate all'ARPA** (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ovvero all'Agenzia della Provincia Autonoma competente per territorio) ed in copia all'ISPRA, per tramite di Posta Elettronica Certificata (PEC)
2. dovranno **contenere gli elementi tecnici** che consentano l'efficace verifica di conformità della derivazione alle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, approvate con D.D. n. 29/STA del 13.02.2017, in particolare alle tabelle 11 e 13 dell'allegato 1 del medesimo D.D. ed alle Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, approvate



A tal riguardo, segnaliamo la pubblicazione Inail “**Rimozione in sicurezza delle tubazioni idriche interrate in cemento amianto**”, contenente le istruzioni operative per la tutela dei lavoratori e degli ambienti di vita.

Il documento ha lo scopo, quindi, di fornire indicazioni puntuali che risultino di riferimento a scala nazionale, in carenza di normativa specifica di settore.

## Contenuti

La guida riporta, sotto forma di agile manuale d’uso, una raccolta organica di informazioni sulle norme di settore che a vario titolo incidono sull’attuazione di tali interventi di rimozione ed indica le procedure da adottare preliminarmente e nel corso delle lavorazioni, ai fini di una maggior tutela dei lavoratori e degli ambienti di vita limitrofi alle aree di intervento.

Dopo il quadro normativo di riferimento, la pubblicazione contiene le indicazioni circa le **attività programmabili** e le **attività in pronto intervento** per la rimozione, fornendo:

- le istruzioni tecnico-operative
- le procedure di sicurezza, dispositivi di protezione e controlli

Le procedure riportate nella guida potranno essere oggetto di aggiornamenti periodici sulla base delle risultanze ottenute a seguito della loro applicazione.

La guida è caratterizzata, inoltre, dalla presenza di **3 allegati** riguardanti, rispettivamente:

- impiego della tecnica del *pipe bursting* su tubazioni in cemento-amianto con generazione di rifiuti pericolosi
- parere tecnico in merito al campionamento di suoli con possibile presenza di amianto ed altre fibre asbestiformi
- gestione dei Rca prodotti nel corso di interventi di urgenza per la riparazione di tubazioni in cemento-amianto

Chiude la pubblicazione la sezione con le **FAQ**, le domande e risposte più frequenti in tema di rimozione delle tubazioni in cemento amianto, ad esempio:

- *Quali sono i requisiti delle imprese che effettuano la rimozione di tubazioni in cemento amianto?*
- *È necessario presentare per la sostituzione/taglio e rimozione di tubazioni interrate in cemento amianto un Piano di lavoro (PdL) all’Ausl?*
- *Chi deve coordinare in cantiere la corretta esecuzione dei lavori di sostituzione/taglio e rimozione di tubazioni interrate in cemento amianto?*

Scopri *CerTus-AMIANTO*, il software per il piano di lavoro amianto

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



In vigore il nuovo **Regolamento sulle prestazioni lucernari e botole**





In vigore il nuovo Regolamento su lucernari e botole: stabilite classi di prestazione in relazione alla permeabilità all'aria per i lucernari di materie plastiche e di vetro e le botole sul tetto

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (n. L 211/1 del 12 agosto 2019) il **Regolamento delegato (UE) 1342/2019** che integra il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, finalizzato a fissare condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Il nuovo aggiornamento si è reso necessario al fine di rispondere meglio alle esigenze del mercato: le precedenti norme armonizzate (norme EN 1873-1, EN 1873-2, EN 1873-3 e la norma EN 14963) non contengono, infatti, una classificazione per la prestazione dei prodotti da esse contemplati in relazione alla caratteristica essenziale della permeabilità all'aria.

Il nuovo Regolamento stabilisce le **classi di prestazione in relazione alla permeabilità all'aria per i lucernari di materie plastiche e di vetro e le botole sul tetto**.

La classificazione dovrebbe prevedere 3 classi di prestazione, conformemente all'allegato riportato nel documento.

Il Regolamento è **in vigore dal 1° settembre 2019** (il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta EU), ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

*Prova gratis TerMus, il software per la certificazione energetica*

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Interventi antisismici scuole: prorogato al 31 marzo il termine aggiudicazione lavori



Pubblicato in Gazzetta il decreto che proroga il termine per la proposta di aggiudicazione degli interventi antisismici degli edifici scolastici statali

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 197 del 23 agosto 2019) il **dm 13 giugno 2019, n. 471** contenente la: "*Proroga del termine di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto n. 1007 del 2017 e modifica di alcuni piani regionali*".

Alla luce delle criticità rappresentate dagli enti relativamente al termine di aggiudicazione e della necessità di **mettere in sicurezza gli edifici scolastici** ospitanti le istituzioni scolastiche statali, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca proroga **al 31 marzo 2020** il termine ultimo (previsto per il 19 agosto scorso) per l'aggiudicazione dei servizi di progettazione ovvero dei lavori.

Pertanto gli enti locali beneficiari sono autorizzati ad approvare le progettazioni esecutive degli interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici statali e di messa in sicurezza resi necessari a seguito delle indagini diagnostiche e ad effettuare l'aggiudicazione degli stessi almeno in via provvisoria entro e non oltre il 31 marzo 2020. Il mancato rispetto del termine previsto dal decreto comporta la decadenza dal contributo concesso con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1007 del 21 dicembre 2017.

Ricordiamo che il *dm n. 1007/2017* individua gli enti beneficiari delle risorse relative al fondo (somma complessiva di euro 1.058.255.963,00) di cui all'art. 1 della legge 232/2016, destinata all'attuazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici statali e a interventi di messa in sicurezza resi necessari a seguito delle indagini diagnostiche (Vedi precedenti articolo di BibLus-net: *Adeguamento antisismico delle scuole, dal Miur le linee guida per la liquidazione degli interventi*).

## I finanziamenti

I fondi sono stanziati con la *legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017)* che ha previsto una dotazione di:

- 1.900 milioni di euro per l'anno 2017
- 3.150 milioni di euro per l'anno 2018
- 3.500 milioni di euro per l'anno 2019
- 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032

Le risorse finanziano interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per la sostituzione degli edifici esistenti ove l'adeguamento risulti impossibile, interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture, interventi di messa in sicurezza resi necessari a seguito delle indagini diagnostiche sui solai e sui controsoffitti e interventi per l'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell'edificio.

## I piani regionali

Il decreto 13 giugno 2019, inoltre, modifica ed integra con gli interventi contenuti nell'allegato A al presente decreto, i piani relativi alle seguenti Regioni:


- Abruzzo
- Calabria
- Campania
- Emilia-Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Liguria
- Lombardia
- Piemonte

Mentre i piani relativi alle Regioni Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia (di cui all'allegato B del presente decreto) sostituiscono integralmente i precedenti piani regionali.

Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti sono autorizzati a richiedere l'erogazione dell'**anticipazione fino ad un massimo del 20%** dell'importo di finanziamento concesso, **entro e non oltre il 31 agosto 2019**.

*Prova gratis EdiLus-EE, il software per la verifica e l'adeguamento sismico di edifici esistenti in c.a.*

*Clicca qui per scaricare il decreto 13 giugno 2019, n. 471*



## UNI ascensori: pubblicata la UNI EN 81-28:2019 sulla sicurezza e teleallarmi



UNI ascensori: in vigore la norma UNI per la sicurezza e teleallarmi in tutti i tipi di ascensori al fine di prevenire il pericolo di intrappolamento

In vigore la norma **UNI EN 81-28:2019 sugli ascensori** dal titolo:

*Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori – Ascensori per il trasporto di persone e merci – Parte 28: Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci.*

La norma definisce le caratteristiche e le prestazioni dei sistemi di allarme **per tutti i tipi di ascensori** (trasporto di persone e merci), in particolare per quelli trattati dalla serie di norme UNI EN 81.

Lo scopo è quello di **prevenire il pericolo di intrappolamento** degli utenti a causa del malfunzionamento dell'ascensore, attraverso un sistema di allarme che consente la comunicazione tra l'ascensore e un servizio esterno di soccorso. La norma in esame si riferisce, quindi, ai teleallarmi e definisce le prestazioni dei sistemi di segnalazione per tutti i tipi di ascensore.

Nella norma sono contenute:

- le informazioni minime da fornire come parte del manuale di istruzione relativamente alla manutenzione e al servizio di soccorso
- il pericolo di intrappolamento di utenti a causa di un funzionamento non corretto dell'ascensore, quando utilizzati come previsto e nelle condizioni indicate dall'installatore/fabbricante.

La UNI non si applica, invece, ai sistemi di allarme impiegati per le richieste di aiuto in altri casi, quali: attacco cardiaco e richiesta di informazioni.

*Prova gratis CerTus-LdL, il software per la sicurezza nei luoghi di lavoro*

*Clicca qui per accedere al sito UNI*



# In vigore la UNI EN 15269-1:2019: prove di resistenza al fuoco di porte e finestre



La norma definisce i principi generali relativi alle prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte e finestre apribili

Dal 7 agosto è in vigore la **UNI EN 15269-1:2019** dal titolo: "Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi – Parte 1: Requisiti generali".

La norma definisce i principi generali per l'applicazione estesa dei risultati di **prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte e finestre** apribili, sottoposte a prova secondo la UNI EN 1634-1 e/o UNI EN 1634-3.

La norma, che recepisce la CEN 11063169, è da utilizzare unitamente alle parti pertinenti della serie UNI EN 15269.

## La EN 15269 -1 : 2019

La norma EN è stata preparata dal Comitato tecnico CEN /TC 127 "Sicurezza antincendio negli edifici" e dovrà essere recepita nella normativa nazionale **entro ottobre 2019**, contestualmente le precedenti norme nazionali saranno ritirate.

Ricordiamo che il comitato CEN ha redatto la norma su mandato conferito dalla Commissione Europea e dal Associazione europea di libero scambio.

Secondo i regolamenti interni CEN-CENELEC, le organizzazioni di normazione nazionali dei seguenti Paesi sono tenute ad attuare questo documento: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, **Italia**, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Regno Unito.

La norma è suddivisa nelle seguenti parti:

- Part 1: General requirements
- Part 2: Fire resistance of hinged and pivoted steel doorsets
- Part 3: Fire resistance of hinged and pivoted timber doorsets and openable timber framed windows
- Part 5: Fire resistance of metal framed glazed hinged and pivoted doorsets and openable windows
- Part 6: Fire resistance for timber sliding doorsets (in fase di redazione)
- Part 7: Fire resistance for steel sliding doorsets
- Part 10: Fire resistance of steel rolling shutters
- Part 11: Fire resistance of operable fabric curtains (in fase di redazione)
- Part 20: Smoke control for hinged and pivoted steel, timber and metal framed glazed doorsets

Precisiamo, infine, che al momento la specifica tecnica è solamente in inglese.

*Scopri Calcolus-FUOCO, il software per il calcolo analitico della resistenza al fuoco delle strutture*

*[Clicca qui per scaricare la norma UNI](#)*

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Aggiungi l'indirizzo e-mail [biblus-net@accasoftware.it](mailto:biblus-net@accasoftware.it) alla tua rubrica per ricevere regolarmente le newsletter.

Per visualizzare le newsletter precedenti, [consulta l'archivio on line](#).

Per pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web, [clicca qui e avvia la composizione guidata](#)

Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net - ACCA software - biblus.acca.it". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate. [Leggi le condizioni d'uso](#).

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", l'Interessato può richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni [cliccando qui](#)

